

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile
Sentenza 20 febbraio 2019, n. 4946

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19385/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS),
rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in
(OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- resistente -

avverso la sentenza n. 614/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/06/2016
R.G.N. 145/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2018 dal Consigliere Dott.
FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Bologna, (OMISSIS), premesso di aver lavorato per la (OMISSIS) s.p.a.
(dapprima, nel 2008, come stagista, quindi con contratto di lavoro a termine e quindi, dal 1.3.11, in
virtu' di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inquadrata nel VI livello del
c.c.n.l. di categoria), deduceva di essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo in data
17.3.14 per asserita soppressione del ruolo di (OMISSIS), da ultimo ricoperto, chiedendo dichiararsi
la natura subordinata del rapporto ab origine (con le conseguenti differenze retributive quantificate
in Euro 32.351,34) e la nullita' del licenziamento in quanto discriminatorio e comunque privo del
dedotto giustificato motivo oggettivo dedotto, non provvisto peraltro di alcuna prova circa
l'assolvimento dell'obbligo di repechage, con reintegra nel suo posto di lavoro ed il versamento delle
retribuzioni maturate dal licenziamento all'effettiva reintegra.

Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda sia con ordinanza del 25.5.15, sia con
sentenza n. 124/16.

Avverso tale sentenza proponeva reclamo la (OMISSIS) lamentando una errata valutazione delle
risultanze istruttorie e l'insussistenza del g.m.o. di licenziamento in uno al mancato assolvimento
dell'obbligo di repêchage.

Con sentenza depositata il 9.6.16, la Corte d'appello di Bologna, nella resistenza della società, rigettava il reclamo, condannando la (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite. Riteneva la Corte che sussistesse una crisi economica dell'azienda, non smentita dalla documentazione della lavoratrice, che comportò uno snellimento della struttura e soppressione del posto di lavoro de quo, con accorpamento a livello centrale delle relative funzioni, ritenendo in sostanza provata l'insussistenza di altre posizioni lavorative utili in azienda.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la (OMISSIS), affidato a cinque motivi, poi illustrati con memoria.

La (OMISSIS) s.p.a. ha depositato unicamente procura speciale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articoli 3 e 5, articoli 1175 e 1375 c.c..

Lamenta che la corte felsinea valuto' erroneamente la recessione aziendale, in quanto riferita a periodo (trimestre) dell'anno precedente e non gia' al primo trimestre dell'anno 2014, essendo il licenziamento dell'aprile 2014.

2.- Con secondo motivo la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e cioe' l'effettiva situazione economico-finanziaria della societa' al momento del licenziamento, come risultava dai documenti prodotti, evidenziando che nel primo trimestre 2014 il Gruppo (OMISSIS) non era affatto in forte recessione, bensì in fase di incremento degli utili.

3.- Con il terzo, quarto e quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., L. n. 604 del 1966, articoli 3 e 5, L. n. 223 del 1991, articolo 8, comma 1, articoli 1175 e 1375 c.c., L. n. 300 del 1970, articolo 18, e articolo 2697 c.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente sussistente un giustificato motivo di licenziamento, senza considerare l'insussistenza delle ragioni addotte, il nesso di causalita' con la propria posizione lavorativa ed il mancato assolvimento dell'obbligo di repechage, il cui onere della prova ricadeva sulla societa' e non sulla lavoratrice.

4.- I motivi, che per ragioni di connessione possono congiuntamente esaminarsi, sono fondati.

Deve innanzitutto rilevarsi che la sentenza impugnata risulta per lo piu' impegnata a confutare argomenti e documenti proposti dalla (OMISSIS) circa le condizioni economiche ed organizzative della societa' al momento del licenziamento, piuttosto che accertare gli effettivi requisiti che, secondo l'ormai stabile giurisprudenza di questa Corte, legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con cio' effettivamente violando il canone di cui all'articolo 2697 c.c..

A tal riguardo vanno rammentati i principi espressi da questa Corte in materia: "Ai fini della legittimita' del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attivita' produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditivita', determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa", ex aliis: Cass. n. 25201/16, n. 10699/17, n. 24882/17, etc. Ovviamente la prova della sussistenza delle ragioni inerenti all'attivita' produttiva ed all'organizzazione del lavoro che abbiano determinato un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa grava interamente sul datore di lavoro L. n. 604 del 1966, ex articolo 5.

Nella specie non risulta un adeguato accertamento delle suddette ragioni produttive organizzative, ne' gli elementi al riguardo forniti dall'azienda.

Cio' basta per l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

A ciò può aggiungersi che anche riferimento all'obbligo di repechage, la sentenza nuovamente risulta far gravare sulla lavoratrice un onere di indicare, se non di dimostrare, che esistevano nell'impresa altre posizioni lavorative in cui la ricorrente avrebbe potuto essere utilmente ricollocata (ritenendo non pertinenti e/o irrilevanti i documenti al riguardo prodotti dalla (OMISSIS)), laddove tale onere grava invece solo sul datore di lavoro (Cass. n. 5592/16, Cass. n. 24882/17, etc.).

Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassarsi con rinvio ad altro giudice in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia alla luce dei principi esposti, oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.